

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 421 DEL 05/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 – PROGETTO ABITARE (PINQUA ID 359). CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E I LAVORI (APPALTO INTEGRATO) DEL LOTTO A.1 E DEL LOTTO A.2. MODIFICA DEI TERMINI CONTRATTUALI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 426/25

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con Decreto del MIMS n. 804 del 20.01.2022, nell'ambito del PNRR per la Missione 5 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, il "Progetto abitare" è stato ammesso definitivamente a finanziamento; per tale intervento sono stati stanziati i seguenti importi:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Progetto Abitare (PINQUA ID 359)	H71B21000800001	PNRR - Missione 5 Investimento 2.3 "PINQUA"	Decreto MIMS 804 del 20/01/2022: € 11.830.000,00 Decreto MEF 18/11/2022 "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili DL 50/2022": € 1.670.000,00	Decreto MIMS 804 del 20/01/2022 e Decreto MEF 18/11/2022

- con deliberazione del Direttore Generale n. 462 del 17.03.2023 è stato adottato il "Programma triennale 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale" di importo pari o superiore ad € 100.000,00, in coerenza al Piano Investimenti 2023-2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 30/12/2022, in cui è ricompreso il seguente intervento:
 - "Intervento di riqualificazione di+- parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare"", per un importo complessivo previsto di quadro economico pari ad € 13.500.000,00;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1052 del 01.06.2022 è stato affidato il servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 130/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva, per i lavori di realizzazione del "Progetto Innovativo per la qualità dell'abitare – intervento di riqualificazione di parte del complesso C.S.S. Prospero Alpino a Marostica (ID PINQuA 359)" (Procedura SINTEL ID n. 152584373 - CUP H71B21000800001 – CIG 9142364570) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Lenzi Consultant di Roma (P.IVA 02085001002) – mandataria, IPT Project di Padova (P.IVA 05152010285) – mandante, Geol. F. Morbin di Curtarolo (P.IVA 03206830287) – mandante, Studio Righetto di Rubano (P.IVA 04167320284) – mandante (di seguito RTP Lenzi); il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 03.10.2022;
- con deliberazione n. 1009 del 16.06.2023:
 - è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in oggetto per l'importo totale complessivo di €. 13.500.000,00, di cui €. 9.896.202,55 per lavori, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA al 22%, come risulta dal quadro economico di progetto;
 - è stata affidata al RTP Lenzi, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a), dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, la progettazione definitiva dei lavori in oggetto, prevista come opzionale dal bando di gara;
- nel corso della progettazione definitiva si è riscontrata l'opportunità di poter richiedere l'incentivo di cui al Conto Termico anche per l'intervento di che trattasi prevedendo una quota di incentivo pari ad almeno € 1.200.000,00, come da nota prot. 100234 in data 28.11.2023 della Società Protecnos srl di Schio, incaricata del servizio di diagnosi energetica e richiesta degli incentivi Conto Termico 2.0;

- il quadro dei finanziamenti relativi all'intervento in oggetto, con le previsioni suddette relative agli incentivi in Conto Termico risulta pertanto modificato come segue:
 - € 11.830.000,00 con Decreto MIMS 804 del 20.01.2022
 - € 1.670.000,00 con Fondo Opere Indifferibili 2022 come da Decreto MEF 18 novembre 2022
 - € 1.200.000,00 da incentivi GSE
 - € 14.700.000,00 TOTALE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 07.12.2023 si è:
 - approvato il progetto definitivo inerente ai lavori in oggetto suddiviso nei seguenti lotti:
 - lotto A.1 – lavori di demolizione dell'edificio C-D, scavo (anche archeologico), realizzazione delle nuove costruzioni, impiantistica generale a servizio degli immobili (inclusa cabina elettrica), per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 9.800.000,00;
 - lotto A.2 – lavori di demolizione presso l'edificio A esistente, consolidamento statico, montanti impiantistiche e completamento (impianti, finiture, serramenti) degli alloggi al piano primo e delle relative vie di accesso (ballatoio, scala e ascensore) per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 4.900.000,00;
 - lotto B – lavori di completamento presso l'edificio A esistente (impianti, finiture, serramenti, seconda scala e secondo ascensore) delle aree rimaste al grezzo dopo la realizzazione del lotto A.2 e opere di realizzazione delle finiture delle aree esterne per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 2.300.000,00;

redatto dal RTP Lenzi, di cui all'elenco elaborati allegato al progetto, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 17.000.000,00 di cui € 12.658.873,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 180.213,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 288.347,94 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato al progetto;

 - autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento ad affidare l'esecuzione delle opere del Lotto A.1. in appalto integrato tramite adesione all'Accordo Quadro di Azienda Zero, espletando la procedura di riapertura del confronto competitivo, in conformità alle modalità illustrate nel disciplinare di gara di Accordo Quadro;
 - autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento ad espletare una procedura negoziata di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 48, d.l. 77/2021 conv. con modificazioni dalla legge 130/2021 relativamente alle opere del Lotto A.2;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023:
 - è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa predisposta dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, agli atti della medesima UOC, inerente la procedura selettiva per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.1 nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359)", tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da Azienda Zero, per l'importo complessivo di € 7.153.132,59 (di cui € 166.653,66 per i servizi di progettazione, € 6.951.478,93 per lavori soggetti a ribasso, € 35.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso);
 - è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del disciplinare della gara espletata da Azienda Zero, il verbale delle attività di esame delle offerte ricevute, di cui al modulo generato dalla piattaforma SINTEL denominato "Report_3374285_2023-12-27-15-25-18", allegato quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
 - è stato aggiudicato l'Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 24 del disciplinare della gara espletata da Azienda Zero, nell'ambito dell'Accordo Quadro quadriennale di cui alla deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 780 del 29.11.2022, inerente all'appalto integrato

(progettazione esecutiva e esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.1 alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), che ha presentato la seguente offerta economica complessiva: € 6.571.945,05, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - per un importo netto di €. 141.653,95 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - per un importo netto di €. 6.395.291,10 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 35.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 6.571.945,05, oltre IVA e oneri di legge;

- è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa predisposta dall'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, agli atti della medesima UOC, inerente la procedura selettiva per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.2, nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359), per l'importo complessivo di € 4.045.693,96 (di cui € 67.604,37 per i servizi di progettazione, € 3.913.089,59 per lavori soggetti a ribasso, € 65.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso);
- è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del disciplinare della gara espletata da Azienda Zero, il verbale delle attività di esame delle offerte ricevute, di cui al modulo generato dalla piattaforma SINTEL denominato "Report_3380773_2023-12-28-11-33-41";
- è stato aggiudicato l'Appalto per i lavori relativi al lotto A.2, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), che ha presentato la seguente offerta economica complessiva: € 3.722.466,33, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - quindi per un importo netto di €. 57.463,04 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - quindi per un importo netto di €. 3.600.003,29 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 65.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 3.722.466,33, oltre IVA e oneri di legge;

Considerato che:

- risponde all'interesse pubblico riesaminare e revisionare i cronoprogrammi dei progetti posti a base di gara di entrambi i lotti A.1 e A.2, tenendo in considerazione da un lato i ritrovamenti nel sottosuolo e le modifiche progettuali che si sono rese necessarie a seguito dell'approfondimento di indagine, e dall'altro lato l'importanza di fissare, a carico dell'appaltatore, termini per l'esecuzione dei lavori funzionali a garantire all'amministrazione il rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR, pena la revoca del finanziamento, e in particolare il rispetto del termine del 31.03.2026 per il collaudo delle opere appaltate;
- allo stato attuale il rispetto delle tempistiche previste dal PNRR può essere garantito solamente da una rinegoziazione, concordata con l'appaltatore I.Tec. Srl, dei termini contrattuali previsti nelle Richieste di Offerta di entrambi i lotti A.1 e A.2 sopra citati;
- la rinegoziazione proposta dall' U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali a seguito di un confronto con l'appaltatore I.Tec. Srl riguarda i seguenti aspetti:
 - ridefinizione della data quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori al 28.02.2026 (per consentirne il collaudo entro il 31.03.2026 ovvero entro il termine ultimo al riguardo previsto dal PNRR) con esclusione della necessità di rispettare tempistiche intermedie;
 - Esclusione di qualsiasi previsione di proroghe e sospensioni anche a seguito di eventi non riconducibili a responsabilità dell'appaltatore (data la completa conoscenza dello stato dei luoghi reso possibile dall'avvenuta esecuzione delle opere propedeutiche che fa ritenere assai remota l'ipotesi di nuovi imprevisti), così concordando che eventuali impatti sulle tempistiche da parte di eventi esterni saranno assorbiti dall'impresa nel termine contrattuale tramite proprie strategie organizzative;
 - data di decorrenza per l'applicazione delle penali fissata al 31.05.2026;

- ridefinizione del premio di accelerazione in un importo fisso una tantum pari a € 250.000,00 per il lotto A.1 e a € 150.000,00 per il lotto A.2, vincolati al rispetto delle tempistiche di fine lavori come sopra definite;
- l'appaltatore ditta I.Tec. Srl ha sottoscritto per preventiva presa visione in data 24/02/2025 il contenuto della rinegoziazione proposta;

Vista la relazione del RUP in data 05/03/2025 agli atti della Stazione Appaltante;

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. approvare la rinegoziazione con l'appaltatore I.Tec. Srl, avente ad oggetto, come indicato nelle premesse, la revisione dei termini contrattuali delle Richieste di Offerta inerenti entrambi i lotti A.1 e A.2 per i lavori in oggetto (ID PINQuA 359)";
2. approvare lo schema di contratto applicativo, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), inerente l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.1 nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359)", tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da Azienda Zero, per l'importo complessivo di € 6.571.945,05 (di cui € 141.653,95 per i servizi di progettazione, € 6.395.291,10 per lavori soggetti a ribasso, € 35.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso), oltre IVA e oneri di legge;
3. approvare lo schema di contratto d'appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02), inerente l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.2 nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359)", in esito a procedura negoziata per l'importo complessivo di € 3.722.466,33 (di cui € 57.463,04 per i servizi di progettazione, € 3.600.003,29 per lavori soggetti a ribasso, € 65.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso), oltre IVA e oneri di legge;
4. demandare il perfezionamento del presente procedimento all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
5. autorizzare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico di Procedimento a stipulare i relativi contratti;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la rinegoziazione con l'appaltatore ditta I.Tec. Srl, avente ad oggetto le tempistiche previste nelle Richieste di Offerta inerenti entrambi i lotti A.1 e A.2 per i lavori in oggetto (ID PINQuA 359);

2. di approvare lo schema di contratto applicativo, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 01), inerente l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.1 nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359)", tramite adesione all'Accordo Quadro stipulato da Azienda Zero, per l'importo complessivo di € 6.571.945,05 (di cui € 141.653,95 per i servizi di progettazione, € 6.395.291,10 per lavori soggetti a ribasso, € 35.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso), oltre IVA e oneri di legge;
3. di approvare lo schema di contratto d'appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 02), inerente l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per i lavori relativi al lotto A.2 nell'ambito dei lavori in oggetto (ID PINQuA 359)", in esito a procedura negoziata per l'importo complessivo di € 3.722.466,33 (di cui € 57.463,04 per i servizi di progettazione, € 3.600.003,29 per lavori soggetti a ribasso, € 65.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC/DUVRI non soggetti a ribasso), oltre IVA e oneri di legge;
4. di demandare il perfezionamento del presente procedimento all'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la definizione degli atti successivi e conseguenti;
5. di autorizzare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile Unico di Procedimento a stipulare i relativi contratti;
6. di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento, stimata in € 400.000,00, di cui € 250.000,00 relativamente al premio di accelerazione del lotto A.1 e 150.000,00 relativamente al premio di accelerazione del lotto A.2, non soggetti a IVA, viene imputata nel conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso" e trova copertura nel Piano Investimenti 2025-2027 – Id 2026_12 - commessa 101_2022_3 "PNRR Pinqua "Progetto Abitare"", finanziato per €. 14.700.000,00, di cui €. 11.830.000,00 con Decreto MIMS 804 del 20.01.2022, per €. 1.670.000,00 del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili DL 50/2022" (cfr. Decreto MEF 18/11/2022), € 1.200.000,00 con incentivi GSE Conto Termico;
7. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.



CONTRATTO APPLICATIVO

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI E CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO VOLTI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG2 – OS3 – OS4 – OS21 – OS28 – OS30) O ALL' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI (APPALTO INTEGRATO) (E.08 – E.10 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03) PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONI 5 (INCLUSIONE E COESIONE) e 6 (SALUTE) E DEL PIANO PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

Lotto Geografico: 4

INTERVENTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (PNRR M5 C2 INV. 2.3) – LOTTO A.1

CIG: 9340952D6E

CIG: A041C04769

CUP: H71B21000800001

TRA

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA (di seguito anche "**Beneficiario**"), con sede legale in BASSANO DEL GRAPPA (VI) e domiciliata ai fini del presente atto in BASSANO DEL GRAPPA (VI), via DEI LOTTI n. 40, c.a.p. 36061, C.F. e P. IVA 00913430245, PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it, in persona dell'ing. Daniele Panizzo, giusta delega di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023

E

I.TEC. SRL, con sede legale in Villa del Conte (PD), Via MARSARA 4, c.a.p. 35010, capitale sociale € 100.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di PADOVA al n. 03893860282, Codice fiscale n. 03893860282, Partita IVA n. 03893860282, in persona di PEDRON DARIO, in qualità di PROCURATORE giusta procura Rep. 142601 del 21/06/2019 dal Notaio Dott. Nicola Maffei (in seguito, impresa e/o raggruppamento di imprese verrà indicato come l' "**Appaltatore**", o, congiuntamente, gli "Appaltatori")

PREMESSO



- a) con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 780 del 29.11.2022 Azienda Zero ha proceduto all'aggiudicazione e al successivo affidamento dell'Accordo Quadro quadriennale per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato), ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett a) del Codice, in favore degli operatori economici utilmente collocati all'interno delle graduatorie finali di merito dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5; successivamente Azienda Zero ha stipulato il relativo Accordo Quadro inerente il lotto di interesse dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (Lotto 4) con i seguenti due Operatori Economici utilmente classificati in graduatoria, come previsto dalla documentazione di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalti, Accordo Quadro):
- Vittadello SpA (già Cogevi Spa) di Limena (PD);
 - I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD);
- b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- c) in data 21.12.2023 (ID SINTEL n. 177123174), il Responsabile Unico Del Procedimento ing. Daniele Panizzo, per conto del Beneficiario, ha inviato a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro una Richiesta di Offerta (RdO), per la progettazione e lavori (appalto integrato) dei lavori relativi al lotto A.1 nell'ambito dei lavori PNRR MISSIONE 5 – PROGETTO ABITARE (ID PINQuA 359) di Marostica;
- d) entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (27.12.2023) l'Appaltatore ha presentato l'Offerta indicando le condizioni contrattuali proposte;
- e) in data 29.12.2023, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2295, dopo la valutazione delle offerte, l'Appaltatore è stato proposto aggiudicatario del Contratto Applicativo;
- f) in data 29.12.2023 il Direttore Generale dell'Amministrazione contraente ha firmato il provvedimento per la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto Applicativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.



2. OGGETTO

Il Beneficiario AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori/progettazione e lavori inerenti all'intervento di REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (PNRR M5 C2 INV. 2.3) – LOTTO A.1, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella RdO e nei relativi allegati e segnatamente:

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – LAVORI E APPALTO INTEGRATO – ALLEGATO D alla documentazione di gara di affidamento di Azienda Zero;
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - LOTTO A.1;
3. I CAPITOLATI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO;
4. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
6. ELENCO PREZZI UNITARI;
7. ANALISI NUOVI PREZZI;
8. PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO;
9. TUTTI GLI ULTERIORI DOCUMENTI DI PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO INCLUSI NELL'ELENCO ELABORATI;

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali, oltre che nell'Accordo Quadro e negli atti di gara.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi/Lavori i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica.

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs n° 50/2016.



Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegata all'RdO ID SINTEL n. 177123174 del 21.12.2023, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di rilancio del confronto competitivo. L'importo del contratto applicativo relativo alle prestazioni professionali è pertanto pari a € 141.653,95 oltre oneri previdenziali e IVA di legge per la progettazione esecutiva.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta rispetto la parcella redatta in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 15,001 %.

Il corrispettivo contrattuale dei **lavori**, in ragione del prezzo offerto in sede di gara, è pari a € 6.430.291,10 (seimilioniquattrocentotrentamiladuecentonovantuno/10) oltre IVA di legge, comprensivo della somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 8,001%.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online



dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it (e p.c. servizio.tecnico@aulss7.veneto.it);

- a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
- b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
- c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, il Beneficiario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.
2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.
3. Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.



7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Posto che risponde ad un primario interesse pubblico il rispetto delle tempistiche fissate dal PNRR nel cui ambito rientra l'intervento oggetto dell'appalto integrato, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto e anche a modifica dell'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, si impegna ad organizzarsi per lo svolgimento dei lavori allo stesso affidati nonché a collaborare con il personale e con gli operatori incaricati dall'Azienda e comunque a fare quanto di propria competenza in modo che si possa addivenire al collaudo delle opere appaltate entro il termine perentorio del 31.03.2026. A tal fine l'appaltatore si impegna a terminare i lavori i lavori entro il 28.02.2026.

L'avvio del contratto coincide con la data del verbale di consegna del servizio di progettazione esecutiva sottoscritto dal DEC. Il termine di durata del presente Contratto Applicativo e dell'esecuzione delle relative prestazioni è comunque fissato, per le ragioni indicate nel primo comma del presente articolo, al giorno **28.02.2026**.

La tempistica di cui al precedente comma è da intendersi comprensiva:

- della durata per lo sviluppo della progettazione esecutiva, fissata in [quarantacinque] 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ulteriori [quindici] 15 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;
- della durata per l'esecuzione dei lavori.

È facoltà della Stazione Appaltante disporre l'avvio della progettazione esecutiva e anche dell'esecuzione dei lavori anche in due stralci distinti così identificati:

- Lavori propedeutici (consistenti in opere di accantieramento, esecuzione dei by-pass impiantistici, scotico, bonifica bellica, bonifica amianto, demolizioni, scavi anche archeologici)
- Lavori di completamento (consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tutte le opere strutturali, opere edili murarie, di finitura, serramenti, impianti meccanici, elettrici e speciali, ...)

Qualora la Stazione Appaltante decida di procedere ad una consegna del servizio di progettazione esecutiva e/o di esecuzione dei lavori frazionata come sopra indicato, fermo restando che nessuna indennità o somma ad altro titolo potrà vantare l'Appaltatore per essere chiamato ad eseguire in due stralci la progettazione esecutiva e/o i lavori, i termini di esecuzione saranno i seguenti:

- Progettazione esecutiva dei lavori propedeutici: durata fissata in **[venti] 20 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a far data dalla consegna del servizio e ulteriori **[cinque] 5 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato



a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;

- Progettazione esecutiva dei lavori di completamento: durata fissata in **[quarantacinque] 45 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a far data dalla consegna del servizio e ulteriori **[quindici] 15 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;
- Esecuzione dei lavori propedeutici: durata fissata in **[centotrentatre] 133 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori propedeutici;
- Esecuzione dei lavori di completamento: entro il giorno **28.02.2026**.

8. PENALI

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni giorno di ritardo, fermo restando che a fronte dell'impegno che l'Appaltatore assume ai sensi del primo comma dell'articolo 7 modificando in melius a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, si conviene che le penali saranno applicate a partire dal 31.05.2026.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

9. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Considerato che l'Appaltatore ai sensi del primo comma dell'articolo 7 ha modificato in melius a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, a fronte dell'ultimazione dei lavori prima della data del 1° marzo 2026 e previa verifica che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte secondo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, all'Appaltatore è riconosciuto un premio fisso ed invariabile di € 250.000,00, mediante l'utilizzo di una somma appositamente accantonata nel quadro economico dell'intervento.

Il diritto al pagamento del premio di cui sopra maturerà in capo all'appaltatore solamente a fronte dell'effettiva ultimazione dei lavori, in conformità alle ulteriori previsioni contrattuali e alle previsioni progettuali, prima del 1° marzo 2026: resta dunque inteso che nell'ipotesi in cui, anche per cause non dipendenti da responsabilità e colpa dell'appaltatore (e quindi anche nell'ipotesi in cui si verificano nel corso del rapporto contrattuale i presupposti per il riconoscimento di eventuali sospensioni dei lavori e/o proroghe) non si addivenga alla conclusione dei lavori entro il termine di sabato 28 febbraio 2026 (termine da considerarsi perentorio, fisso e invariabile ai fini del riconoscimento del premio di cui al precedente



comma), l'appaltatore non avrà diritto a tale premio, né comunque a qualsivoglia altra forma di ristoro o indennizzo comunque denominata, fermo il diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

In ogni caso, il premio: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità

In caso di contrasto tra le previsioni del presente articolo e altre previsioni del contratto e/o del capitolato speciale, prevalgono le previsioni del presente articolo.

10. VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto Applicativo varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

In caso di varianti alle opere oggetto dell'appalto, il Direttore dei Lavori provvederà alla stima delle opere adottando il prezziario vigente al momento della presentazione dell'offerta applicandovi il ribasso d'asta offerto per i lavori dall'appaltatore, indicato al capitolo 4 che precede.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);



- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.



Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lettera d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dalla Direttiva 2014/24/UE;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.



La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei Contratti non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

11. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nell'Accordo Quadro.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente atto di esecuzione e dell'Accordo Quadro.

13. REFERENTE DELL'APPALTATORE e RAPPORTO DI CANTIERE

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

ING. DANIELE PANIZZO

c/o AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA – VIA DEI LOTTI, 40 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

tel. 0424 888920 – email servizio.tecnico@aulss7.veneto.it – pec protocollo.aulss7@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:



DARIO PEDRON

c/o I.TEC. SRL – VIA MARSARA N. 4 VILLA DEL CONTE (PD)

tel. 0499390166 – email gare@i-tecsrl.it – pec c.s.pedron@pcert.it

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

15. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità*.



L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

16. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

17. RISOLUZIONE e REVOCA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

- 1) Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Beneficiario ha facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal CSA;
 - b. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.



- 2) Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o date dal D.LL., accertato dal medesimo D.LL. o dal DEC nelle modalità e nei termini di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o nel caso di mancato rispetto dei piani di sicurezza di cui al CSA, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - i) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto Applicativo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
 - j) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro;
 - o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo



Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;

- p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Beneficiario la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
- q) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- r) la perdita di uno dei requisiti, generali o speciali, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- s) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori anche in seguito a cessazione delle attività, concordato preventivo, fallimento, di stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento nonché nel caso di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- t) per motivi di pubblico interesse, di igiene o di sicurezza pubblica;
- u) per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1672 del c.c.;
- v) per frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle esecuzioni contrattuali;
- w) la comminazione di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del Contratto Applicativo;
- x) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del singolo Beneficiario;
- y) in tutti gli ulteriori casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.
- 3) Quando il D.LL., se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 4) Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Beneficiario su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- 5) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.LL., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il



termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Beneficiario risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

- 6) Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 7) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, con la comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore il R.U.P. indica contestualmente la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, e dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi, in contraddittorio fra la D.LL. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera esistenti in cantiere e la relativa presa in consegna, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Beneficiario per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
- 8) Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Beneficiario, nel seguente modo:
 - a) sottoscrivendo l'accordo quadro con altra impresa indicata ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, l'intervento verrà redistribuito mediante il meccanismo di cui all'articolo 21 del Disciplinare;
 - b) sottoscrivendo il Contratto Applicativo/Contratti Applicativi con l'impresa subentrante;
 - c) ponendo a carico dell'Appaltatore uscente l'eventuale maggior costo di esecuzione del Contratto Applicativo

Si precisa che nel caso di fallimento dell'appaltatore il Beneficiario dovrà darne comunicazione ad Azienda Zero che gestirà la procedura di cui alle lettere a) e b) qui sopra.
- 9) Salve le disposizioni del presente Accordo Quadro e del CSA in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Applicativo ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale



nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

20. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

21. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del



gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

22. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si conferma quanto indicato da Azienda Zero, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/16, disposta dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, non è applicabile quanto indicato all'art. 13 del disciplinare di gara, nella parte in cui viene precisato che "ai sensi dell'art.1 del "Protocollo di legalità" della Regione del Veneto, citato nell'art 3 lett. i del presente documento, la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

23. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario I.TEC. SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS7 Pedemontana, via dei Lotti 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) – Codice Fiscale/P.IVA 00913430245 – Codice univoco di riferimento LOTNU4. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: H71B21000800001 e CIG: A041C04769; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di VICENZA della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

24. FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di VICENZA.

25. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto (indicare espressamente il tipo di atto di esecuzione) i seguenti allegati:



1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – LAVORI E APPALTO INTEGRATO – ALLEGATO D alla documentazione di gara di affidamento di Azienda Zero;
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - LOTTO A.1;
3. I CAPITOLATI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO;
4. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
6. ELENCO PREZZI UNITARI;
7. ANALISI NUOVI PREZZI;
8. PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO;
9. TUTTI GLI ULTERIORI DOCUMENTI DI PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO INCLUSI NELL'ELENCO ELABORATI

Il presente atto, composto da n. 18 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ [il Beneficiario]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

_____ [l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ [il Beneficiario]
Documento informatico firmato digitalmente

_____ [l'Appaltatore]
Documento informatico firmato digitalmente



CONTRATTO D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 E ALL'ART. 48, D.L.
77/2021 CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 130/2021 – LOTTO A.2**

INTERVENTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE
DEL COMPLESSO C.S.S PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (PNRR M5 C2 INV. 2.3) – LOTTO A.2

CIG: A041EFB9C1

CUP: H71B21000800001

TRA

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA (di seguito anche “**Beneficiario**”), con sede legale in BASSANO DEL GRAPPA (VI) e domiciliata ai fini del presente atto in BASSANO DEL GRAPPA (VI), via DEI LOTTI n. 40, c.a.p. 36061, C.F. e P. IVA 00913430245, PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it, in persona dell'ing. Daniele Panizzo, giusta delega di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023

E

I.TEC. SRL, con sede legale in Villa del Conte (PD), Via MARSARA 4, c.a.p. 35010, capitale sociale € 100.000,00 i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di PADOVA al n. 03893860282, Codice fiscale n. 03893860282, Partita IVA n. 03893860282, in persona di PEDRON DARIO, in qualità di PROCURATORE giusta procura Rep. 142601 del 21/06/2019 dal Notaio Dott. Nicola Maffei (in seguito, impresa e/o raggruppamento di imprese verrà indicato come l’“**Appaltatore**”, o, congiuntamente, gli “Appaltatori”)

PREMESSO

- a) con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 780 del 29.11.2022 Azienda Zero ha proceduto all'aggiudicazione e al successivo affidamento dell'Accordo Quadro quadriennale per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato), ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, lett a) del Codice, in favore degli operatori economici utilmente collocati all'interno delle graduatorie finali di merito dei Lotti 1, 2, 3, 4, 5; successivamente Azienda Zero ha stipulato il relativo Accordo Quadro inerente il lotto di interesse dell'Azienda



ULSS 7 Pedemontana (Lotto 4) con i seguenti due Operatori Economici utilmente classificati in graduatoria, come previsto dalla documentazione di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalti, Accordo Quadro):

- Vittadello SpA (già Cogevi Spa) di Limena (PD);
- I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD);

b) con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 07/12/2023 è stato:

- approvato il progetto definitivo inerente ai lavori di riqualificazione di parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare" nell'ambito del "Progetto Innovativo per la qualità dell'abitare – (ID PINQuA 359) suddiviso nei seguenti lotti:
 - i. lotto A.1 – lavori di demolizione dell'edificio C-D, scavo (anche archeologico), realizzazione delle nuove costruzioni, impiantistica generale a servizio degli immobili (inclusa cabina elettrica);
 - ii. lotto A.2 – lavori di demolizione presso l'edificio A esistente, consolidamento statico, montanti impiantistiche e completamento (impianti, finiture, serramenti) degli alloggi al piano primo e delle relative vie di accesso (ballatoio, scala e ascensore);
 - iii. lotto B – lavori di completamento presso l'edificio A esistente delle aree rimaste al grezzo dopo la realizzazione del lotto A.2 (impianti, finiture e serramenti ai piani terra, primo e secondo, seconda scala e secondo ascensore) e opere di realizzazione delle finiture delle aree esterne; per l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 17'000'000,00 di cui € 12'658'873,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 180'213,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 288'347,94 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso d'asta;
- autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento ad affidare l'esecuzione delle opere del Lotto A.1. in appalto integrato tramite adesione all'Accordo Quadro di Azienda Zero, espletando la procedura di riapertura del confronto competitivo, in conformità alle modalità illustrate nell'art. 23 del disciplinare di gara di Accordo Quadro
- autorizzato il Responsabile Unico del Procedimento ad espletare una procedura negoziata di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 48, d.l. 77/2021 conv. con modificazioni dalla legge 130/2021 relativamente alle opere del Lotto A.2, utilizzando quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso (in applicazione del maggior ribasso percentuale) risultante da rilancio competitivo, tenendosi valido il maggior ribasso percentuale presentato dagli operatori economici nella procedura di rilancio competitivo relativa al Lotto A.1 nell'ambito della gara di Accordo Quadro di Azienda Zero;

c) successivamente è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura per l'affidamento dell'appalto – Lotto A.2 sopra citato - ID SINTEL 177793089 del 21.12.2023, invitando tutti i 2 operatori economici che sono risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro sopra citato, indicando come termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 27.12.2023 alle ore 12.00;



- d) con deliberazione del Direttore Generale n. 2295 del 29.12.2023 è stato aggiudicato l'appalto inerente la progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare - Intervento di riqualificazione di parte del Complesso C.S.S. Prospero Alpino di Marostica (PNRR M5 C2 INV. 2.3) – Lotto A.2 alla ditta I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD) (P.IVA 03893860282), che ha presentato la seguente offerta economica complessiva: € 3.722.466,33, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e oneri di legge (ribasso del 15,001% sull'importo per i servizi di progettazione - quindi per un importo netto di €. 57.463,04 - e ribasso del 8,001% sull'importo dei lavori - quindi per un importo netto di €. 3.600.003,29 - oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 65.000,00 non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale pari ad € 3.722.466,33, oltre IVA e oneri di legge;
- e) in data 29.12.2023 il Direttore Generale dell'Amministrazione contraente ha firmato il provvedimento per la sottoscrizione del presente Contratto.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'appalto, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori/progettazione e lavori inerenti all'intervento di REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO C.S.S PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (PNRR M5 C2 INV. 2.3) – LOTTO A.2, da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta (se applicabile) rispetto alla stipula del Contratto. La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, nella RdO e nei relativi allegati e segnatamente:



1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – LAVORI E APPALTO INTEGRATO – ALLEGATO D alla documentazione di gara di affidamento di Azienda Zero;
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - LOTTO A.2;
3. I CAPITOLATI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO;
4. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
6. ELENCO PREZZI UNITARI;
7. ANALISI NUOVI PREZZI;
8. PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO;
9. TUTTI GLI ULTERIORI DOCUMENTI DI PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO INCLUSI NELL'ELENCO ELABORATI;

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e, ove presenti, nelle Condizioni Speciali, oltre che negli atti di gara.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi/Lavori i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto: Bando di gara / Lettera di invito, Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto, l'Offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Si dà atto che l'aggiudicatario ha presentato tutta la documentazione in merito agli impegni assunti in sede di offerta tecnica (punto 1 della Richiesta di offerta della procedura negoziata in questione).

4. CORRISPETTIVI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Documento di Indirizzo alla Progettazione, e dell'art. 31 del medesimo allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Progettazione Esecutiva, e di quanto indicato nella documentazione di cui al Progetto Definitivo posto a base di gara.

Il corrispettivo contrattuale per i **servizi professionali** è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e al D.M. 17 giugno 2016, secondo le parcelle allegate alla procedura negoziata ID SINTEL 177793089 del 21.12.2023, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di offerta. L'importo del contratto relativo alle prestazioni professionali è pertanto pari a € 57.463,04 (cinquantasettemilaquattrocentosessantatre/04) oltre oneri previdenziali e IVA di legge per la progettazione esecutiva.



Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta rispetto la parcella redatta in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e al D.M. 17 giugno 2016, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 15,001%.

Il corrispettivo contrattuale dei **lavori**, in ragione del prezzo offerto in sede di gara, è pari a € 3.665.003,29 (tremilioneiseicentossessantacinquemilatre/29) oltre IVA di legge, comprensivo della somma di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo contrattuale corrisponde ad un ribasso d'asta, arrotondato alla terza cifra decimale, pari al 8,001%.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disposto dalle norme di legge.

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato all'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria



posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it (e p.c. servizio.tecnico@aulss7.veneto.it);

- a) Fuori dai casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
- b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
- c) Qualora il Beneficiario, nei casi ex art. 119 comma 11 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per il Beneficiario.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 11 comma 6 del Codice, il Beneficiario tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Beneficiario applicherà quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 per eventuali subappalti.

6. VERSAMENTI RITENUTE FISCALI E IVA SUBAPPALTATORI

1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.
2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.
3. Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

7. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI



Posto che risponde ad un primario interesse pubblico il rispetto delle tempistiche fissate dal PNRR nel cui ambito rientra l'intervento oggetto dell'appalto integrato, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto e anche a modifica dell'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, si impegna ad organizzarsi per lo svolgimento dei lavori allo stesso affidati nonché a collaborare con il personale e con gli operatori incaricati dall'Azienda e comunque a fare quanto di propria competenza in modo che si possa addivenire al collaudo delle opere appaltate entro il termine perentorio del 31.03.2026. A tal fine l'appaltatore si impegna a terminare i lavori i lavori entro il **28.02.2026**.

L'avvio del contratto coincide con la data del verbale di consegna del servizio di progettazione esecutiva sottoscritto dal DEC. Il termine di durata del presente Contratto Applicativo e dell'esecuzione delle relative prestazioni è comunque fissato, per le ragioni indicate nel primo comma del presente articolo, al giorno **28.02.2026**.

La durata di cui al precedente comma è da intendersi comprensiva:

- della durata per lo sviluppo della progettazione esecutiva, fissata in **[quarantacinque] 45 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ulteriori **[quindici] 15 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;
- della durata per l'esecuzione dei lavori

È facoltà della Stazione Appaltante disporre l'avvio della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori anche in due stralci distinti così identificati:

- Lavori propedeutici (comprensivi di opere di accantieramento, esecuzione delle demolizioni e di eventuali indagini integrative previste dal progetto definitivo)
- Lavori di completamento (consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tutte le opere di consolidamento strutturale, opere edili di costruzione e risanamento, opere di finitura, serramenti, impianti meccanici, elettrici e speciali, ...)

Qualora la Stazione Appaltante decida di procedere ad una consegna del servizio di progettazione esecutiva e/o di esecuzione dei lavori frazionata come sopra indicato, fermo restando che nessuna indennità o somma ad altro titolo potrà vantare l'Appaltatore per essere chiamato ad eseguire in due stralci la progettazione esecutiva e/o i lavori, i termini di esecuzione saranno i seguenti:

- Progettazione esecutiva dei lavori propedeutici: durata fissata in **[venti] 20 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a far data dalla consegna del servizio e ulteriori **[cinque] 5 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato



a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;

- Progettazione esecutiva dei lavori di completamento: durata fissata in **[quarantacinque] 45 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo ai fini della verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a far data dalla consegna del servizio e ulteriori **[quindici] 15 giorni** naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo revisionato a seguito della trasmissione del rapporto iniziale di verifica e di tutti gli eventuali pareri (richiesti qualora necessari) emessi sul progetto esecutivo dagli Enti preposti;
- Esecuzione dei lavori propedeutici: durata fissata in **[settanta] 70 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori propedeutici;
- Esecuzione dei lavori di completamento: entro il giorno **28.02.2026**.

8. PENALI

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Appaltatore comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 4 per ogni giorno di ritardo, fermo restando che a fronte dell'impegno che l'Appaltatore assume ai sensi del primo comma dell'articolo 7 modificando in melius a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, si conviene che le penali saranno applicate a partire dal 31.05.2026.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.

9. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Considerato che l'Appaltatore ai sensi del primo comma dell'articolo 7 ha modificato in melius a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana l'impegno assunto con l'offerta che ha portato alla firma della presente, a fronte dell'ultimazione dei lavori prima della data del 1° marzo 2026 e previa verifica che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte secondo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, all'Appaltatore è riconosciuto un premio fisso ed invariabile di € 150.000,00, mediante l'utilizzo di una somma appositamente accantonata nel quadro economico dell'intervento.

Il diritto al pagamento del premio di cui sopra maturerà in capo all'appaltatore solamente a fronte dell'effettiva ultimazione dei lavori, in conformità alle ulteriori previsioni contrattuali e alle previsioni progettuali, prima del 1° marzo 2026: resta dunque inteso che nell'ipotesi in cui, anche per cause non dipendenti da responsabilità e colpa dell'appaltatore (e quindi anche nell'ipotesi in cui si verificano nel corso del rapporto contrattuale i presupposti per il riconoscimento di eventuali sospensioni dei lavori e/o proroghe) non si addivenga alla conclusione dei lavori entro il termine di sabato 28 febbraio 2026 (termine da considerarsi perentorio, fisso e invariabile ai fini del riconoscimento del premio di cui al precedente



comma), l'appaltatore non avrà diritto a tale premio, né comunque a qualsivoglia altra forma di ristoro o indennizzo comunque denominata, fermo il diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

In ogni caso, il premio di accelerazione: (I) non è riconosciuto rispetto ad eventuali scadenze intermedie o ultimazioni parziali; (II) può essere riconosciuto solo successivamente all'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

10. VARIAZIONE DEI LAVORI

Il Beneficiario si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del Contratto d'appalto varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno (la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Documento di Indirizzo alla Progettazione, e dell'art. 31 del medesimo allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Progettazione Esecutiva, e di quanto indicato nella documentazione di cui al Progetto Definitivo posto a base di gara). Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

In caso di varianti alle opere oggetto dell'appalto, il Direttore dei Lavori provvederà alla stima delle opere adottando il prezzario vigente al momento della presentazione dell'offerta applicandovi il ribasso d'asta offerto per i lavori dall'appaltatore, indicato al capitolo 4 che precede.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte del Beneficiario ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Beneficiario, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento);



La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al Direttore Lavori in corso d'opera.

Come previsto dall'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, il Beneficiario potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al comma precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Se la variante supera tale limite il R.U.P. né da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi dal ricevimento della dichiarazione il Beneficiario deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia nessuna risposta al R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario. Se il Beneficiario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui il Beneficiario disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il D.LL., può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 6, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti



funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al R.U.P.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Beneficiario. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Beneficiario procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 88, co. 4-bis e 92, co. 3, del Codice Antimafia.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023 non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione del Beneficiario. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili in fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

11. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente e comunque nel rispetto di quanto indicato nella legge 21 febbraio 1991, n. 52 e nell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione automatica del presente contratto.

13. REFERENTE DELL'APPALTATORE e RAPPORTO DI CANTIERE

Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

ING. DANIELE PANIZZO

c/o AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA – VIA DEI LOTTI, 40 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

tel. 0424 888920 – email servizio.tecnico@aulss7.veneto.it – pec protocollo.aulss7@pecveneto.it

(ii) Il Referente dell'Appaltatore è:

DARIO PEDRON

c/o I.TEC. SRL – VIA MARSARA N. 4 VILLA DEL CONTE (PD)

tel. 0499390166 – email gare@i-tecsrl.it – pec c.s.pedron@pcert.it



L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

15. ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del *Protocollo di legalità (ovvero Patto di integrità)*.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



16. CONTRATTI DI SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della prestazione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 (ovvero "patto di integrità") ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

17. RISOLUZIONE e REVOCA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica la disciplina di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, il Beneficiario può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Il Beneficiario risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, il Beneficiario, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Beneficiario risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al secondo periodo, lettere c) e d), e del terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo, le somme di cui al periodo precedente sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se il Beneficiario non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

L'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dal Beneficiario; in caso di mancato rispetto del termine, lo stesso provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, il Beneficiario può depositare cauzione



in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del Patto di Integrità nelle more dell'approvazione del rinnovo del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

20. PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE- MISURE ANTICORRUZIONE

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole di cui al Patto di Integrità nelle more dell'approvazione del rinnovo del "Protocollo di legalità", in base alle quali, in caso di aggiudicazione:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;



- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

21. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

22. DIVIETO DI SUBAPPALTO

A seguito dell'abrogazione dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/16, disposta dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238, non è applicabile quanto indicato all'art. 1 del “Protocollo di legalità” (ovvero Patto di integrità) della Regione del Veneto, secondo cui si prevede che la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

23. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario I.TEC. SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS7 Pedemontana, via dei Lotti 40, 36061 Bassano del Grappa (VI) – Codice Fiscale/P.IVA 00913430245 – Codice univoco di riferimento L0TNU4. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: H71B21000800001 e CIG: A041EFB9C1; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di VICENZA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



24. FORO COMPETENTE

Qualora non si ricorra all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del D.Lgs. 36/2023, le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di procedura Civile.

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di VICENZA.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.

Ai sensi dell'articolo 215 del D.Lgs. 36/2023, per il contratto d'appalto avente ad oggetti lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico con le modalità e per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni specificate nel CSA. L'eventuale ritardata nomina o il rifiuto espresso da parte dell'Aggiudicatario di nominare i componenti di propria spettanza in seno al Collegio stesso configura comportamento valutabile ai fini della risoluzione del presente contratto.

Gli oneri fiscali relativi al contratto d'appalto sono a carico dell'Appaltatore, per quanto di competenza.

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di registrazione del contratto d'appalto.

25. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Risultano a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri indicati nel Capitolato Speciale, oltre che nel presente contratto d'appalto, nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nelle disposizioni di legge.

[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI] Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata al Beneficiario entro 6 mesi dalla stipula del contratto d'appalto. La trasmissione dovrà avvenire mediante PEC, all'indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando nell'oggetto del messaggio la presente dicitura compilata con gli specifici dettagli "Relazione ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis DL 77/2021



.... nome dell'aggiudicatario". La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, l'Aggiudicatario deve consegnare al Beneficiario una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al Beneficiario entro 6 mesi dalla stipula del contratto d'appalto. La trasmissione dovrà avvenire mediante PEC, all'indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando nell'oggetto del messaggio la presente dicitura compilata con gli specifici dettagli "Relazione ai sensi dell'art. 47 comma 3 DL 77/2021 nome dell'aggiudicatario". La violazione di tale obbligo determina, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 al comma 1 del D.L. n. 77/2021.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, o la maggior percentuale inserita in offerta, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'intervento oggetto del Contratto, destinata all'occupazione giovanile e all'occupazione dei lavoratori disabili, nonché l'eventuale percentuale inserita in offerta tecnica relativamente all'occupazione femminile. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà produrre al Beneficiario, entro sei mesi dalla stipula del contratto d'appalto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate per l'esecuzione del contratto medesimo, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età, genere e grado di disabilità. Si precisa che il rispetto delle percentuali di cui all'offerta tecnica dovrà essere garantito nell'attuazione di ogni singolo intervento.

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire il Beneficiario per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Aggiudicatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:



- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato Beneficiario ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine indicato per il conseguimento del target relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti;
- b) fatti imputabili all'Aggiudicatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Beneficiario;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli Interventi, per fatti imputabili all'Aggiudicatario;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Aggiudicatario, delle prestazioni e/o interventi strumentali alla realizzazione dell'Intervento del Beneficiario ammesso al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

26. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 all'Appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione, il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo al Contratto d'appalto, nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi.

Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via



esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere conforme al relativo schema tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 193/2022” in osservanza delle clausole di cui al medesimo schema tipo.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Beneficiario anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il Beneficiario procede all'escussione della fideiussione in questione in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma precedente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

27. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONE

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione superiori al cinque per cento e che operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, l'appaltatore e/o il committente hanno diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso il Beneficiario procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di seguito indicate.

Si possono a tal fine utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione del Beneficiario per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficiente delle citate risorse si provvede ai sensi dell'art. 26 comma 4 DL 50/2022.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla disciplina dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e alla restante normativa vigente e applicabile.



28. GARANZIE

Contestualmente alla stipula del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto d'appalto medesimo. La garanzia dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto d'appalto, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto d'appalto. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, in favore del "Beneficiario", valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 193/2022.

La garanzia potrà esser utilizzata per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Beneficiario senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.

Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Beneficiario, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della



documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Il Beneficiario ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Beneficiario può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Beneficiario richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 117 co. 13 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento.

29. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Obblighi assicurativi relativi alla progettazione:

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 lettera e) della legge 148/2011, dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 193/2022, l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di



assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto d'appalto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito non inferiore al 10% dell'importo dei lavori del Contratto d'appalto, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori del Contratto d'appalto, con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo superiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.

La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico del Beneficiario nuove spese e/o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali, il Beneficiario potrà richiedere all'Appaltatore di rivisitare la progettazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

Obblighi assicurativi relativi ai lavori:

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Beneficiario almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo



provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Beneficiario secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto d'appalto, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo del contratto stesso;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell'importo contrattuale;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il D.LL., il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Beneficiario e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con il Beneficiario.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario; b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario.

La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68 comma 9 del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.



Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al successivo comma, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo: a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa; b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto; c. restano ferme le altre condizioni di cui al successivo comma.

La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Beneficiario. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Beneficiario l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno al Beneficiario copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore: a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore; d)



l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

30. SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA

Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara, dal CSA e in conformità a quanto stabilito dall'art 119 del Codice dei Contratti.

L'autorizzazione e/o diniego del subappalto è di esclusiva competenza del Beneficiario in sede di contratto d'appalto.

31. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato CSA, cui integralmente si rinvia.

32. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere, nella realizzazione di opere edili ed affini, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b) è responsabile in rapporto al Beneficiario dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Beneficiario;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Beneficiario paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, trovando applicazione l'art. 119 comma 8 del Codice dei Contratti.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 112/2008 convertito con legge agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, co. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo predetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini dell'annotazione, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 5.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.



Ai sensi dell'art. 11 comma 6 e dell'art. 119 comma 8 del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Beneficiario trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte del Beneficiario del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC

33. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La stipula del contratto d'appalto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dal Beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi dell'articolo art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Beneficiario:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, il Beneficiario contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste il Beneficiario pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.



34. RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto nei confronti dell'Appaltatore in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto stesso, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti.

In tali casi l'Aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica redatto dal Beneficiario, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal D.L. o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere non eseguite, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti.

L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Beneficiario.

La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di recedere dal contratto d'appalto nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Aggiudicatario medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

35. FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Aggiudicatario, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 24, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 159/2011, l'Aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante onde consentire l'adozione di ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dell'intervento ad altro operatore economico ai sensi del Disciplinare di gara.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, Co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il contratto d'appalto vigente può essere proseguito dall'Aggiudicatario a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentito il Beneficiario. In difetto di tali condizioni, il contratto d'appalto vigente si scioglie ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza



concorsuale o di liquidazione, ovvero, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale, ovvero nei casi previsti dal D. Lgs. 159/2011, che riguardano:

- a) la mandataria, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante recede dal contratto d'appalto.
- b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà: b.1 indicare alla Stazione Appaltante un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto; ovvero b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

Al momento del recesso, qualora fossero state espletate le attività (eventuali) di progettazione, il Beneficiario diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Aggiudicatario a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

36. MODIFICA DELLA COMPAGINE

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui all'art. 68 comma 15 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di cui al precedente comma l'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere con la Stazione Appaltante e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione al contratto d'appalto, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nel contratto medesimo.

37. DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente contratto d'appalto l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto.

Per gli effetti del presente contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Beneficiario e il singolo Aggiudicatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante PEC.

Inoltre, all'avvio dei lavori, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.



L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Beneficiario.

Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Beneficiario, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata del Beneficiario.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Beneficiario anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Beneficiario, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Il Beneficiario si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata al Beneficiario; ogni variazione della persona di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito presso il Beneficiario del nuovo atto di mandato.

38. ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma precedente, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque



esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Beneficiario e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Beneficiario. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

39. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Intervento oggetto d'appalto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Beneficiario o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, la Stazione nonché l'Appaltatore dichiareranno di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto d'appalto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione.

I dati personali forniti dal Concorrente saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione contrattuale. Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:



- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nei limiti previsti sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui della vigente normativa nazionale e comunitaria, cui si rinvia.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti il Beneficiario, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte del Beneficiario.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 Codice Civile, a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte le informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Azienda Sanitaria unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti del Beneficiario, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione del medesimo oppure che tale attività sia strumentale alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;



- non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto del Beneficiario.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con il Beneficiario.

Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta al Beneficiario.

I Beneficiari designeranno il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento.

I Beneficiari, nella loro qualità di Titolare del Trattamento di dati (di qualsiasi natura essi siano) ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, dovranno procedere altresì a nominare l'Appaltatore come Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

Il documento di nomina dovrà contenere analitica specificazione degli obblighi derivanti dalla funzione di Responsabile Esterno del trattamento nonché delle persone fisiche o giuridiche che potranno accedervi.

Tali indicazioni, in quanto dettati da obiettivi di rispetto della normativa e della tutela del patrimonio informativo del Beneficiario, sono da considerarsi clausole integrative del Contratto d'appalto, inerenti l'adeguamento normativo e quindi da effettuarsi senza oneri aggiuntivi.

In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- ad adempiere e rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;



- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- individuare nominativamente e formare gli Incaricati al Trattamento, comunicandoli al Titolare dei dati ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- dare piena applicazione, per quanto di competenza, alle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dal Beneficiario;
- conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
- provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento.

L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto al Beneficiario qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne il Beneficiario da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

La particolare delicatezza dei dati trattati per mezzo dei sistemi informatici in ambito sanitario impone un alto livello di attenzione per garantire il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Le procedure informatiche, e i successivi interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva, dovranno risultare adeguate alle norme vigenti e alle direttive del Garante in materia di sicurezza e privacy, implementate secondo i paradigmi della "privacy by design", con particolare riferimento ai principi fondanti:

- 1) Proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere



- 2) Privacy come impostazione di default (privacy by default)
- 3) Privacy incorporata nella progettazione
- 4) Piena protezione del ciclo vitale del software/sistema informatico

Relativamente agli applicativi esistenti, l'Appaltatore deve produrre apposita dichiarazione di conformità degli stessi.

Ove le procedure non risultassero adeguate, è richiesta la stesura di un piano che evidenzi le parti/funzionalità che presentano criticità e la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento, da effettuarsi obbligatoriamente entro sei mesi dalla rilevazione e/o della disposizione normativa sopravvenuta in costanza di rapporto, salvi tempi più cogenti imposti dalla norma o da eventuali prescrizioni del Garante.

Si evidenzia che tali interventi rientrano a tutti gli effetti nella manutenzione preventiva e dovranno essere assoggettati a specifica verifica. L'informativa e il piano di adeguamento saranno oggetto di comunicazione verso Beneficiari interessati.

In relazione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)", l'Appaltatore è tenuto a individuare gli amministratori di sistema, dettagliando analiticamente l'ambito di operatività degli stessi, in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

L'elenco deve essere fornito al Beneficiario ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, l'Appaltatore è tenuto a inviare l'elenco degli amministratori e ad inviare gli aggiornamenti in caso di variazione dei nominativi e/o delle competenze assegnate.

Poiché l'attività si esplica mediante interventi ripetuti nel tempo, e modalità di accesso ai dati (es. da remoto; su backup; asportando dischi) che definiscono una reale autonomia operativa sui dati e sui sistemi, è categoricamente esclusa la definizione di "intervento occasionale", per cui tutti gli operatori interessati devono rientrare nella definizione di amministratore di sistema.

L'Appaltatore, come attività normale di manutenzione, fornisce il supporto sistemistico per i server fisici e virtuali dove sono installati i software del Contraente medesimo.



E' vietata all'Appaltatore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dei Beneficiari.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale i Beneficiari potranno risolvere di diritto il Contratto d'appalto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

40. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le spese di pubblicazione obbligatoria, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
- c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

41. DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.



La stipula del contratto d'appalto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

42. PATTO DI INTEGRITA'

Si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità nelle more della sottoscrizione del rinnovo del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La Stazione Appaltante risolverà immediatamente e automaticamente il contratto d'appalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L' Aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del Patto di Integrità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L' Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.



43. CODICE DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore che svolgeranno prestazioni a favore del Beneficiario devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e del relativo Codice di comportamento aziendale adottato dal medesimo Beneficiario.

La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.

44. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto d'appalto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione Appaltante e il Contraente potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché pubbliche forniture e servizi, oltre alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

45. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali di ciascun Aggiudicatario verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità dettagliate nella documentazione di gara.

Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003.

46. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente atto (indicare espressamente il tipo di atto di esecuzione) i seguenti allegati:

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – LAVORI E APPALTO INTEGRATO – ALLEGATO D alla documentazione di gara di affidamento di Azienda Zero;
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - LOTTO A.2;
3. I CAPITOLATI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO;
4. QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;



6. ELENCO PREZZI UNITARI;
7. ANALISI NUOVI PREZZI;
8. PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO;
9. TUTTI GLI ULTERIORI DOCUMENTI DI PROGETTO DEFINITIVO VALIDATO INCLUSI NELL'ELENCO ELABORATI

Il presente atto, composto da n. 40 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ [il Beneficiario]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

_____ [l'Appaltatore]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ [il Beneficiario]
Documento informatico firmato digitalmente

_____ [l'Appaltatore]
Documento informatico firmato digitalmente